

**PRETURA ROMA****23 MARZO 1990****ESTENSORE:** BONACCORSI**PARTI:** PARTITO RADICALE  
(*Avv. Caiazza*)**MOVIMENTO FEDERATIVO RADICALE**  
(*Avv. ti Montarsolo, Diana*)

**Personalità • Persona fisica e giuridica • Partiti Politici • Diffusione di materiale propagandistico equivoco • Lesione dell'identità politica • Sussistenza.**

*Sussiste la lesione dell'identità politica di un partito ad opera di un altro soggetto che attraverso un comportamento scorretto (adozione di segni distintivi, denominazioni, slogans, simboli, diffusione di messaggi equivoci e fuorvianti) ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato, si da travisare il patrimonio ideologico del primo mediante l'attribuzione di programmi politici estranei alle scelte che lo caratterizzano.*

**Personalità • Partiti politici • Campagna elettorale • Lesione del diritto all'identità politica • Presupposti • Provvedimenti d'urgenza • Ammissibilità.**

*Il riconoscimento della tutela cautelare nel caso di denunciata violazione dell'identità politica è subordinato alla soggettiva illiceità della condotta, valutata sulla base di parametri vari, attinenti all'equivocità del messaggio lesivo, al contesto in cui questo opera, alle modalità di diffusione ed alla capacità percettiva dell'elettore medio cui il messaggio stesso è destinato.*

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in data 26 ottobre 1989 il Partito Radicale esponeva che in tutta la città di Roma in prossimità delle elezioni amministrative del 29 e 30 ottobre 1989 erano stati affissi vistosi manifesti recanti la dicitura: « I radicali votano Partito Socialista Italiano » e firmati dal sedicente Movimento Federativo Radicale;

che la pubblicazione e diffusione di tale manifesto costituiva una deliberata lesione del diritto all'identità politica degli iscritti al Partito Radicale;

che infine la pubblicazione e diffusione del manifesto era causa di danni gravi ed irreparabili per il Partito Radicale ed in particolare per quegli iscritti e militanti che erano candidati delle liste antiproibizionista e dei Verdi, sia per la lesione della propria identità politica, sia per lo storno dei voti che tale « truffaldina » operazione avrebbe determinato in loro danno. Tutto ciò premesso, il Partito ricorrente chiedeva a questo Pretore l'adozione di ogni opportuno provvedimento volto ad inibire l'ulteriore diffusione del manifesto e ad interrompere e a rimuovere gli effetti dannosi attualmente determinati dai manifesti già affissi nella città autorizzando il Partito Radicale a rimuovere o a coprire tali manifesti.

Il Pretore, con decreto in pari data (26 ottobre 1989), ritenuto il manifesto in oggetto chiaramente lesivo del diritto all'identità politica del partito ricorrente, in considerazione del tenore equivoco e fuorviante del contenuto dello stampato, tale comunque da ingenerare confusione tra gli elettori ed erronei convincimenti circa presunte indicazioni di voto provenienti dal Partito Radicale, inibiva ai responsabili del Movimento Federativo Radicale l'ulteriore pubblicazione e diffusione del manifesto di cui al ricorso e autorizzava l'istante a pubblicare a propria cura e spese, salvo rimborso, su tre quotidiani della Capitale, idoneo comunicato stampa di chiarimento e di dissociazione.

\* L'ordinanza in questione conferma il decreto di urgenza, emesso *inaudita altera parte* nel corso della medesima vicenda giudiziaria e pubblicato, insieme a Pret. Roma 16 giugno 1989, in questa Rivista, 1990, p. 200 con commento di GIAMPIERI, *La lesione dell'identità del partito politico. Criteri di accertamento del diritto e prospettive di tutela*, cui si rinvia per i richiami bibliografici e giurisprudenziali.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Movimento Federativo Radicale, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la revoca di tale provvedimento, deducendo l'« inammissibilità del ricorso e comunque nel merito la sua infondatezza », non sussistendo, a suo dire, nella fattispecie, un diritto soggettivo del ricorrente in qualche modo leso dalla diffusione del manifesto *de quo*. La difesa del resistente precisava inoltre che il Movimento Federativo Radicale costituiva un vero e proprio partito, nato nell'anno 1982 e fondato da un gruppo di parlamentari del Partito Radicale, i quali, al congresso di tale anno, avevano dato le dimissioni dal Partito, rappresentando circa il 40 dell'elettorato radicale.

La difesa del partito ricorrente si opponeva alle deduzioni del resistente, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la conseguente conferma del decreto pretorile del 26 ottobre 1989.

Così instauratosi il contraddittorio, il pretore si riservava di decidere, concedendo alle parti congruo termine per il deposito di note illustrative e documenti.

**CONSIDERATO IN DIRITTO.** — Si verte in tema di tutela del diritto all'identità politica di un partito, con riferimento alla diffusione di un messaggio (contenuto in un manifesto di propaganda elettorale) che si assume idoneo, non solo a violare l'identità politica del Partito Radicale, ma anche ad ingenerare uno stato di confusione nell'elettorato, creando una falsa convinzione in ordine alle scelte politiche del partito, cui erroneamente il messaggio avrebbe potuto essere riferito.

Nessun dubbio sull'ammissibilità della tutela del patrimonio ideologico e dell'immagine politica del partito, attesa la pacifica rilevanza della soggettività giuridica degli enti di fatto, anch'essi titolari dei c.d. diritti della personalità, in particolare del diritto all'identità personale, riconducibile all'elaborazione della giurisprudenza di merito (segnatamente della Pretura di Roma). Mette conto di rilevare che l'evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti della personalità ha avuto una portata assai significativa con riferimento, appunto, alla tutela del gruppo, e le nume-

rose pronunzie concernenti il diritto all'identità personale sono state adottate nel corso di controversie giudiziarie concernenti, in prevalenza, partiti politici, comitati promotori di referendum e associazioni sindacali.

Configurata l'esistenza di un siffatto diritto in capo ad un partito politico, può verificarsi lesione dello stesso ad opera di altro soggetto che, con qualsiasi comportamento scorretto (adozione di segni distintivi, denominazioni, slogans, simboli, diffusione di messaggi, equivoci e fuorvianti), ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato, sì da travisare il patrimonio ideologico del primo, con l'attribuzione di programmi politici estranei alle scelte che lo caratterizzano.

Il riconoscimento della tutela cautelare nel caso di denunciata lesione dell'identità politica è, però, subordinato all'oggettiva illiceità della condotta, valutata sulla base di parametri vari, attinenti alla equivocità del messaggio, al contesto in cui questo opera, alle modalità di diffusione e tenendo conto soprattutto della normale « capacità percettiva » dell'elettore « medio » cui il messaggio è indirizzato.

Alla stregua di tali criteri, deve ritenersi, nella specie, fondata la doglianza del partito ricorrente, con riguardo alla piena idoneità del manifesto in oggetto a far insorgere erronei convincimenti nei destinatari del messaggio circa l'individuazione del partito che invitava a votare per il PSI, suscitando ragionevole incertezza circa la paternità di talune scelte politiche nell'imminenza della competizione elettorale amministrativa.

La formula adottata per la divulgazione del messaggio, che si compendia nello slogan: « I radicali votano PSI », era certamente ambigua, e comunque impropria e non veritiera, perché generica e onnicomprensiva, coinvolgente necessariamente, perciò, la maggioranza dei radicali rimasta nel Partito Radicale dopo la scissione dei dissidenti del 1982.

La veste grafica e la letteralità del testo richiamava a prima vista i radicali nel loro insieme come espressi dal gruppo del Partito Radicale, essendo verosimile che non tutti gli elettori conoscano la distinzione operatasi tra i due partiti di ispirazione radicale, non essendo l'elettore medio, non dotato di specifiche

cognizioni politiche, in grado di apprezzare l'efficacia evocativa della sigla MFR (movimento federativo radicale) siccome riferibile ad un soggetto politico esattamente definito e riconoscibile al pari del Partito Radicale.

E ciò vale maggiormente ove si consideri che molto spesso i messaggi inseriti nel materiale propagandistico sono recepiti dal pubblico senza che ne venga accertata la provenienza, soprattutto quando, come nella specie, esiste notevole disparità dimensionale tra lo slogan e la firma degli autori.

Quest'ultima, infatti, era scarsamente leggibile da lontano (o comunque attirava poco l'attenzione del lettore) per le ridotte dimensioni tipografiche, e tale fatto, unitamente alla limitata conoscenza, fra il pubblico, della sigla « MFR », rendeva difficilmente individuabile il gruppo dal quale proveniva il messaggio.

L'azione assume, perciò, carattere di illiceità, anche sotto il profilo delle norme pubblicistiche intese a garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale ed il corretto uso dei mezzi di propaganda (v. art. 14, D.M. 30 marzo 1957, n. 361, che vieta ai partiti politici, nell'ambito delle competizioni elettorali, di adottare « ...contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti... »).

Né il resistente può invocare, come giustificazione, il diritto alla propria identità politica e a manifestare liberamente il proprio pensiero. Nessuno contesta certamente il diritto del Movimento Federativo Radicale di esistere nella pienezza della sua identità ed autonomia politica, di svolgere propaganda politica nell'interesse del PSI o di chiunque altro, di esprimere liberamente il proprio pensiero e di fornire indicazioni di voto, ma nel rigoroso rispetto dell'altrui identità politica e dal più generale interesse pubblico alla corretta informazione elettorale e senza creare indebite interferenze lesive con il PR, idonee a provocarne distorsioni dell'immagine e « storni » di elettori.

In definitiva, va ritenuto che il manifesto in oggetto, per la natura del messaggio ivi contenuto, per la composizione grafica e la letteralità del testo, per le

circostanze di tempo e di luogo (nel contesto dell'imminente competizione elettorale), per la scarsa riconoscibilità politica dei firmatari, in relazione alla « capacità percettiva » dell'elettore medio, sia stato concretamente idoneo ad alterare l'identità politica del partito ricorrente, determinando erronei convincimenti nei destinatari del messaggio circa l'individuazione del partito che invitava a votare per il PSI, inducendo nei lettori la falsa opinione che quella indicazione di voto provenisse dal PR, in contrasto con la posizione politica assunta dallo stesso partito, notoriamente in polemica politica proprio con il PSI.

Il ricorso va perciò accolto, con la conseguente conferma del provvedimento immediato emesso con decreto.

P.Q.M. — In accoglimento del ricorso, conferma il provvedimento immediato emesso con decreto del 26 ottobre 1989 e fissa, per l'inizio del giudizio di merito, il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.